

Art. 61

In base alle denunce di cui all'articolo 59 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato, da richiamarsi sul registro delle Ditte.

(È approvato).

Art. 62.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'articolo 6.

(È approvato).

Art. 63.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

A questo articolo 63 gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani fanno la seguente proposta:

« Alle parole: nessun diritto è dovuto alle Camere, sostituire: Competono alle Camere i diritti portati dalle rispettive tariffe ».

Non essendo presenti nè l'onorevole Teofilo Rossi nè l'onorevole Miliani, la loro proposta s'intende ritirata.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 63 come è proposto nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 64.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'articolo 59 sono puniti con ammenda da 5 lire a 200 lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a 100 lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria, per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

A quest'ultimo capoverso, d'accordo tra

ministro e Commissione, si sostituisce il seguente:

« Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa, di cui all'articolo 42, ed ove questa non esista, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350 ».

A quest'articolo vi è poi un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Proto-Pisani, il quale, non essendo presente, si intende che non vi insista; ne dò ad ogni modo lettura:

« Aggiungere in fine del primo comma: E punito colla stessa ammenda il contravventore all'articolo 24 del Codice di commercio, cioè colui che non fa apporre la vidimazione annuale almeno sul registro giornale ».

Poi c'è un emendamento dell'onorevole Fortunati ed altri colleghi, che è il seguente:

« Nel secondo comma, sostituire alle parole: non inferiore a cento lire, le parole: non inferiore a quattrocento lire.

« Alfredo Fortunati, De Amicis, Paolo De Luca, Santini, Ruffo, Proto-Pisani, Centurini, Frugoni, Cameroni, D'Alì ».

Onorevole Fortunati, insiste nel suo emendamento?

FORTUNATI. Vi insisto: si tratta solo di far rilevare al ministro ed alla Commissione una disposizione, che non mi sembra giusta.

Per la omissione o per il ritardo nella presentazione della denuncia, il testo ministeriale e il testo della Commissione fissano un'ammenda, che va da cinque lire ad un massimo di duecento, e per la falsa denuncia, che è qualche cosa di ben più grave, fissano soltanto un minimo di cento lire. Orbene io propongo un minimo non inferiore a quattrocento lire per chi ha compiuto un atto volontariamente nocivo agli interessi altrui.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Faccio notare all'onorevole Fortunati che c'è proporzione nella pena, perchè in un caso c'è un minimo di cinque lire e nell'altro un minimo di cento.

FORTUNATI. È poco.

PRESIDENTE. Dunque non insiste?

FORTUNATI. Non insisto.

MORPURGO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, relatore. Debbo dare ragione dell'emendamento concordato tra il ministro e la Commissione sull'ultimo comma. L'articolo 42 approvato dispone che le Camere di commercio possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme